

**ALLE AZIENDE INTERESSATE
LORO SEDI**

OGGETTO: Procedure di certificazione CE - Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475
“Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in
materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione individuale”.

Gentili Signori,

ci riferiamo a quanto in oggetto indicato per informarVi che, durante l'incontro del Coordinamento degli Organismi Notificati del 04 marzo 2004, è stato confermato che i prodotti tessili e in cuoio, contenenti taluni coloranti azoici, possono rilasciare alcune arilammine potenzialmente cancerogene.

Pertanto, l'ANCI SERVIZI SRL – SEZIONE CIMAC accerterà la conformità ai “Requisiti essenziali di salute e di sicurezza” prescritti dall'Allegato 2 del Decreto sopraccitato, effettuando, oltre alle prove previste dalle normative armonizzate e a quelle comunque necessarie, anche la determinazione del contenuto di azocoloranti.

Tale determinazione viene attuata al fine di poter garantire l'innocuità dei DPI, ovvero l'assenza di rischi ed altri fattori di disturbo “autogeni” per l'utilizzatore.

I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più ammine aromatiche in concentrazioni individuabili, ossia superiori a 30 ppm non possono essere utilizzati nella manifattura di calzature e guanti.

L'ANCI SERVIZI SRL – SEZIONE CIMAC, di concerto con gli organismi notificati europei, applicherà, quindi, dal giorno **13.04.2004** quanto prescritto dalla direttiva 2002/61/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, che si allega in copia sui materiali e/o componenti in tessuto e/o in cuoio.

L'Ing. Giuseppe Bellotti, Responsabile Certificazione CE, è a disposizione per eventuali chiarimenti (tel. 0381/84722).

Cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato
Leonardo Scarna

